CHE APPROVA LA CONVENZIONE COLLA SOCIETA' DELLE FERROVIE ROMANE PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN RAMO DI STRADA FERRATA PER RAVENNA

Art. 1 (Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna)

CONVENZIONE fra i Ministri di Sua Maesta' il Re Vittorio Emanuele II per i Lavori Pubblici e per le Finanze e la Societa' anonima delle strade ferrate romane, per la costruzione e l'esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna, per l'ultimazione della linea da Bologna ad Ancona entro l'anno 1861, e per la provvisoria sistemazione dei rapporti della predella Societa' col Governo del Re.

Art. 1.

La Societa' anonima delle strade ferrate romane si obbliga a costruire, a mantenere e ad esercire una linea di strada ferrata, la quale, staccandosi da quella fra Bologna ed Ancona al punto che verra' ulteriormente determinato dal Governo, mettera' alla citta' di Ravenna, passando per Lugo, Bagnacavallo e Russi.

Versione in vigore dal 8 settembre 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione colla Societa' delle ferrovie romane per la costruzione ed esercizio di un ramo di strada ferrata per Ravenna
Estremi	Legge 21 luglio 1861, n. 135
Partizione	Convenzione per costruzione e esercizio strada ferrata per Ravenna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-colla-societa-delle-ferrovie-romane-per-la/convenzione-per-costruzione-e-esercizio-strada-ferrata-per-r-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it